CITTADINANZA E INTEGRAZIONE: POLITICHE MIGRATORIE IN ITALIA

Corso di formazione "Linee di pastorale migratoria"
Fondazione Migrantes
28 giugno 2017

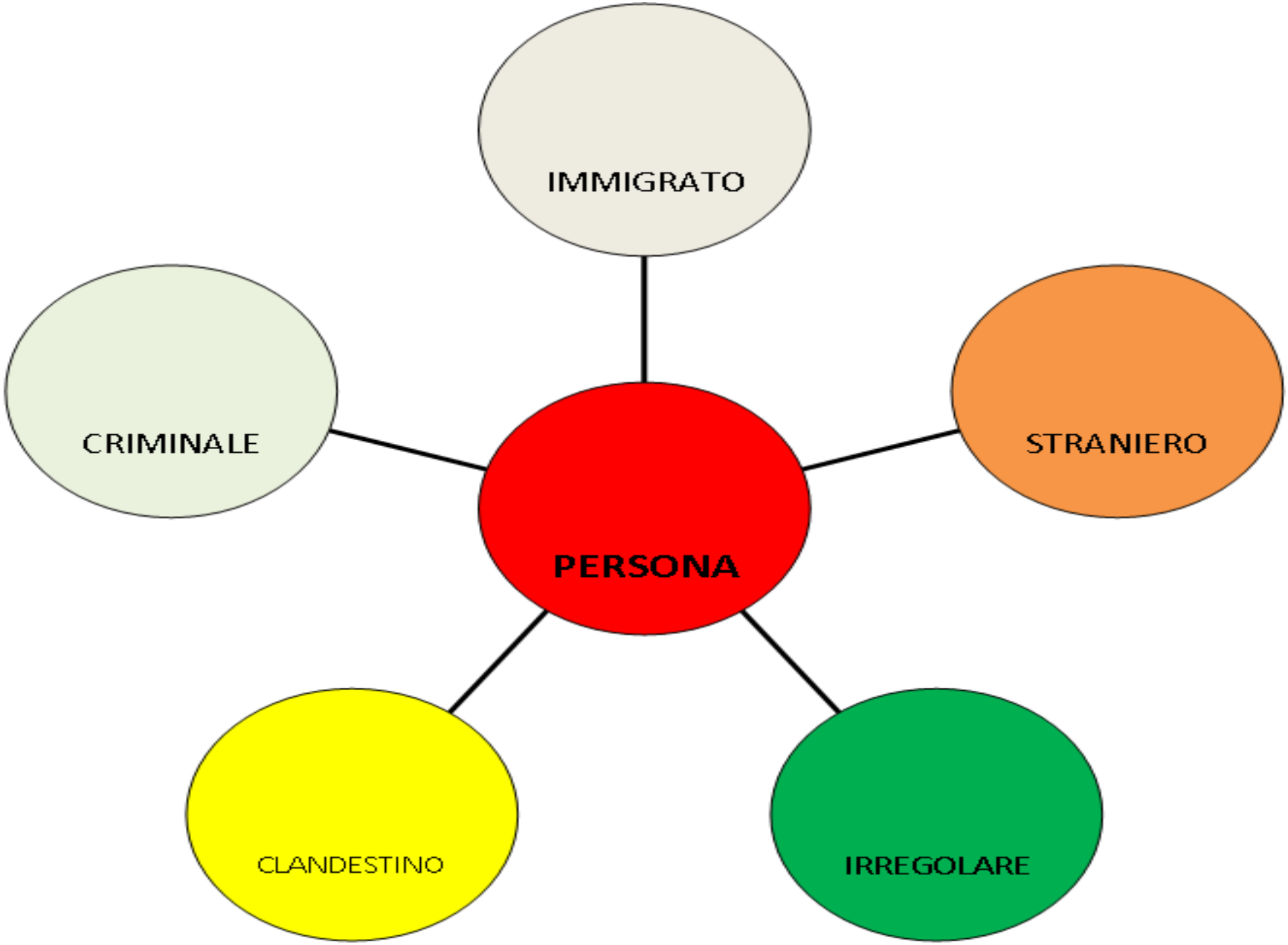
IMMIGRATO
CRIMINALE
STRANIERO
PERSONA
CLANDESTINO
IRREGOLARE

STRANIERO

- **È il non-cittadino**.
- "***La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali***" (art. 10, comma 2, Cost.).
- Il D. Lgs. n.286/1998 (cd. "Testo Unico sull'Immigrazione") specifica che per "stranieri" occorre intendere i **cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e gli apolidi**, ovvero le persone che non hanno alcuna cittadinanza.
- La Legge n. 91/1992 stabilisce i criteri di acquisizione della cittadinanza italiana.

RIFLESSI PRATICI

- Disapplicazione delle norme e delle prassi del diritto interno in contrasto con le norme comunitarie e internazionali direttamente applicabili.

- La misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento può essere disposta per lo straniero ma non per il cittadino.

- Lo straniero regolarmente soggiornante gode dei **diritti in materia civile** attribuiti al cittadino italiano (capacità giuridica, diritto al norme, diritto alla proprietà, etc…).

DIRITTI

- Agli immigrati regolari sono riconosciuti **diritti fondamentali** in materia di tutela del lavoro, di diritti previdenziali, di maternità e dell'infanzia, di alloggio, di assistenza sociale, di accesso ai più alti gradi dello studio. Esiste poi una **soglia minima** che il nostro ordinamento riconosce a tutti, **indipendentemente dalla regolarità** della loro posizione come delle norme sul **soggiorno**.

- La legge italiana riconosce **a tutti** gli stranieri, presenti **a qualunque titolo** sul territorio dello Stato, l'assistenza sanitaria, estesa alle **cure urgenti** o comunque **essenziali** ancorché continuative e riconosce ai minori stranieri, anche se irregolari, il diritto-dovere all'**istruzione obbligatoria**.

TUTELA DEI DIRITTI

- Allo straniero è riconosciuta **parità di trattamento** con il cittadino nell'accesso alla **tutela giurisdizionale**, nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi, nei limiti e nei modi previsti dalla legge.

- Accesso al patrocinio a spese dello Stato per agire e/o resistere in giudizio, con facoltà di autocertificare i redditi prodotti all'estero, specie qualora non possa avvalersi dei servizi dell'autorità consolare.

- Azione civile contro la discriminazione (art. 44 T.U. Immigrazione).

CITTADINANZA ITALIANA

- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  (“Nuove norme sulla cittadinanza”)

- D.P.R. 12 ottobre 1992, n.572
  (Regolamento di esecuzione della L. n.92/1992)

- D.P.R. 18 aprile 1994, n.362
  (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana)

- D.L. 21 giugno 2013, n.69
  (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia)

Modalità di acquisizione della cittadinanza italiana

1. Cittadinanza per filiazione (*iure sanguinis*).
2. Cittadinanza per nascita sul territorio italiano (*ius soli*), se figlio di ignoti o apolidi.
3. Acquisto della cittadinanza durante la minore età:
   - riconoscimento o dichiarazione giudiziale della filiazione;
   - adozione;
   - naturalizzazione del genitore.
4. Per beneficio di legge.
5. Per matrimonio con cittadino italiano.
6. Per residenza
7. Per meriti speciali
8. In base a leggi speciali

Cittadinanza: una riforma possibile

Disegno di legge "Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 e altre disposizioni in materia di cittadinanza"

Approvato dalla Camera dei Deputati il 13 ottobre 2015, è attualmente all'esame del Senato.

Atto Senato n.2092

*«Paolo disse alle guardie: "**Ci hanno percosso in pubblico e senza processo, pur essendo noi cittadini romani**, e ci hanno gettato in carcere; e ora ci fanno uscire di nascosto? No davvero! Vengano loro di persona a condurci fuori!". E le guardie riferirono ai magistrati queste parole. **All'udire che erano cittadini romani, si spaventarono; vennero e si scusarono con loro**».*

(At 16, 37-39)

LA ROTTA DEL MARE

la Repubblica

Fondatore Eugenio Scalfari

Direttore Ezio Mauro

La più grande tragedia nel mare dei clandestini. Tra le vittime bambini e donne incinte. Il dolore del Papa e di Napolitano: un orrore

La strage della vergogna

Va a fuoco il barcone, centinaia di migranti morti a Lampedusa. Lutto nazionale

Migranti morti in mare dall'1 gennaio al 21 giugno 2017: 2.108.

Di questi 2.011 hanno perso la vita nella rotta tra l'Africa e l'Italia.

Nel 2017 il numero di arrivi via mare in Europa è salito a 83.928, l'85% dei quali in Italia, contro i quasi 216mila nello stesso periodo del 2016.

(Dati: OIM)

INGRESSO E SOGGIORNO

REGOLARE

- **Passaporto** (o documento equipollente) e **visto** di ingresso.
- Passaggio attraverso i **valichi di frontiera** istituiti.
- Possesso del permesso di soggiorno o della "carta di soggiorno" in corso di validità.

IRREGOLARE

- Ingresso e/o soggiorno in assenza di un valido titolo di soggiorno.
- Permanenza oltre la scadenza del titolo di soggiorno.
- Richiedenti asilo.
- Lavoratori in nero che facciano richiesta di emersione

DIRITTO D'ASILO

- "***Lo straniero***, *al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge*" (art. 10, comma 3, Cost).
- "***Ogni individuo*** *ha il diritto di cercare e di godere in altri paesi asilo dalle persecuzioni" (Dichiarazione Universale dei diritti dell'Uomo)*

DEFINIZIONI

- **Richiedente asilo:** è un cittadino straniero o apolide che cerca protezione fuori dal Paese di provenienza ed è in attesa di una decisione definitiva dalle autorità competenti sulla propria domanda d'asilo.
- **Migrante:** chi lascia volontariamente il proprio Paese per cercare un lavoro o per altri motivi. Può tornare liberamente in patria.
- **Migrante irregolare**: chi è entrato in Italia eludendo i controlli alla frontiera o, entrato con un visto temporaneo, si è fermato dopo la sua scadenza.
- **Vittima di tratta**: persona portata in un altro Paese con uso di violenza/inganno a scopo di sfruttamento.

RIFUGIATO

È colui che "*temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trovi fuori dal paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo paese*".

PROTEZIONE SUSSIDIARIA

"**Danno grave**":

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

- **Protezione umanitaria** (art. 5, comma 6, D. Lgs. n.286/98): in presenza di "***seri motivi***, *in particolare* ***di carattere umanitario*** *o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano*".

- **Protezione temporanea** (art. 20 D. Lgs. n.286/98): "*per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi di particolare gravità in Paesi non appartenenti all'Unione Europea*".

DIVIETI DI ESPULSIONE E DI RESPINGIMENTO

- *"In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione".*

  (Art. 17 D. Lgs n. 286/1998)

- *Art. 33 Convenzione di Ginevra*

ART. 13 COST.

La libertà personale è inviolabile.

Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'Autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.

In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di Pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'Autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

T.U. Immigrazione

- Il cittadino straniero può essere privato della libertà personale con provvedimento amministrativo (*da notificare*), esclusivamente nel caso in cui venga nei suoi confronti adottato un provvedimento di respingimento alla frontiera, un provvedimento di espulsione, oppure un provvedimento di trattenimento presso un CIE. (artt. 10,13, e 14).

- Non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno **comunque presenti** nel territorio dello Stato (art.12).

MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI (MSNA)

- Diritto all'istruzione
- Diritto all'assistenza sanitaria
- Diritto alle tutele in materia di lavoro applicati ai minori italiani

MISURE GIURIDICHE DI ASSISTENZA E PROTEZIONE:

- Accoglienza in luogo sicuro
- Generalmente inespellibile
- Permesso di soggiorno per minore età e/o motivi familiari
- Diritto a tutela e affidamento familiare

Legge 7 aprile 2017, n.47

"Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati"

- Tempi e modalità di identificazione e di accoglienza uniformi su base nazionale
- Affido familiare
- Albo tutori volontari
- Accertamento dell'età

GREULICH - PYLE

CONFRONTO BAMBINO / ADOLESCENTE

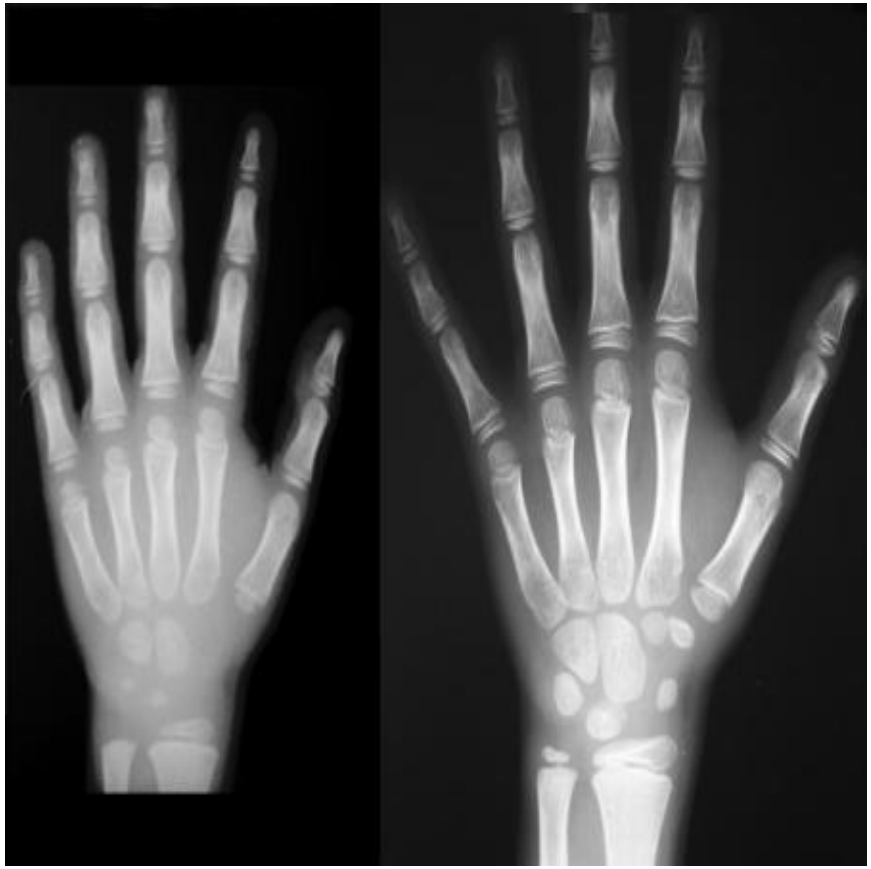

SVILUPPO FALANGI DALLA NASCITA AI 19 ANNI

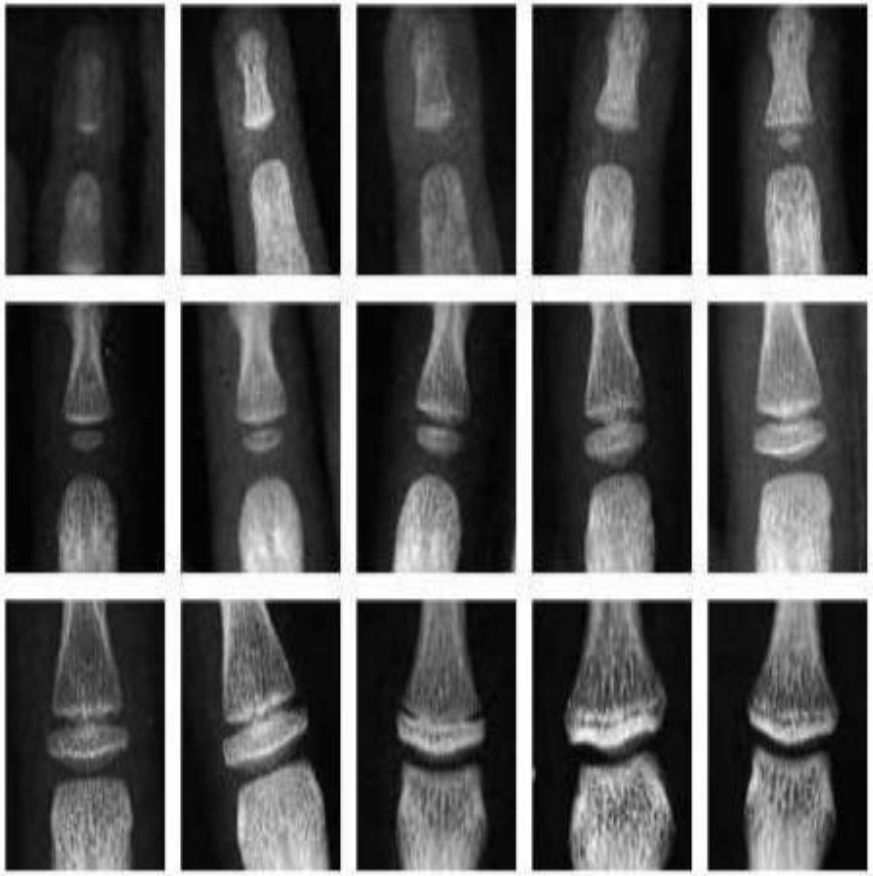

ISTRUZIONE DEGLI STRANIERI. EDUCAZIONE INTERCULTURALE

(ART. 38 T.U. IMMIGRAZIONE)

- I minori stranieri presenti sul territorio sono soggetti all'obbligo scolastico; ad essi si applicano tutte le disposizioni vigenti in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita della comunità scolastica (comma 1).
- La comunità scolastica accoglie le differenze linguistiche e culturali come valore da porre a fondamento del rispetto reciproco, dello scambio tra le culture e della tolleranza; a tale fine promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza, alla tutela della cultura e della lingua d'origine e alla realizzazione di attività interculturali comuni (comma 3).

LAVORO E DIRITTI SOCIALI

- Tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e le loro famiglie godono di **parità di trattamento** e di piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (art. 2, comma 3, T. U. Immigrazione; Convenzione OIL n.143/1975). Ciò vale anche per il trattamento previdenziale.

- Gli stranieri regolarmente soggiornanti sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione di provvidenze e prestazioni di assistenza sociale.

- Servizio civile nazionale.

CASI PRATICI

- *Lavoro 18 ore al giorno in un ristorante per 30 euro. Non ho il tempo neppure per dormire. Non posso pretendere il rispetto dei miei diritti altrimenti il padrone mi caccia. Ho bisogno di quei soldi e non ho il permesso di soggiorno.*
- *Mi hanno assunta in nero come badante, perché ai figli non importava niente della loro madre. La signora mi voleva bene ma quando lei è morta i figli mi hanno cacciata senza pagarmi quanto mi spettava.*

Richiedenti asilo sfruttati nelle serre di Vittoria, arrestati i titolari di un'azienda

ARTICOLO 603-BIS CODICE PENALE

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

1) **recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori**;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a **condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno**.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la **reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme** dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, **o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato**;

2) la reiterata **violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie**;

3) la sussistenza di **violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro**;

4) la sottoposizione del lavoratore **a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza** o a **situazioni alloggiative degradanti**.

DIRITTO ALL'UNITÀ FAMILIARE

- Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto, alle condizioni previste dal presente testo unico, agli stranieri **titolari di carta di soggiorno** o di **permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno** rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari (art. 28 T.U. Immigrazione)

- Ricongiungimento:
  a) coniuge;
  b) figli minori;
  c) figli maggiorenni a carico, se impossibilitati a provvedere alle proprie esigenze di vita;
  d) genitori a carico ovvero ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per gravi motivi di salute.
  (art. 29 T.U. Immigrazione)

CASO PRATICO

Non è grossa, non è pesante
la valigia dell'emigrante…
C'è un po' di terra del mio villaggio,
per non restar solo in viaggio…
un vestito, un pane, un frutto
e questo è tutto.
Ma il cuore no, non l'ho portato:
nella valigia non c'è entrato.
Troppa pena aveva a partire,
oltre il mare non vuole venire.
Lui resta, fedele come un cane,
nella terra che non mi dà pane:
un piccolo campo, proprio lassù…
Ma il treno corre: non si vede più.

Il treno degli emigranti, Gianni Rodari

Avv. Luca Insalaco

STUDIO LEGALE

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

Per quesiti e richieste di materiale:
lucainsalaco@gmail.com
0915072131